

CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Centrale per gli Archivi, di seguito denominato **ICAR**, con sede in viale di Castro Pretorio, n. 105 - 00185 Roma, C.F. 97528810589, rappresentato dalla Dott.ssa Sabrina Mingarelli nella qualità di Direttore.

E

l'Archivio di Stato di **Vicenza** con sede in Borgo Casale, n. 91 - 36100 Vicenza, C.F. 80014870242, rappresentato dal Dott. Fabio Bortoluzzi nella qualità di Direttore.

PREMESSO CHE

- **l'art. 33, comma 2, lettera b** del DPCM n. 169 del 19 dicembre 2019 stabilisce che l'Istituto centrale per gli archivi - ICAR ha autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e **contabile**.
- **l'art. 2** del DM n. 46 del 3 febbraio 2022 stabilisce che gli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e **contabile**.
- **l'art. 18** del DM n. 46 del 3 febbraio 2022, che ne approva il Regolamento, dispone che l'Istituto Centrale per gli Archivi svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in formazione, applicazione di nuove tecnologie. Coordina, in accordo con la Direzione generale Archivi, l'elaborazione di norme nazionali e favorisce la divulgazione degli standard internazionali in ambito archivistico, garantendo l'uniformità delle descrizioni nei sistemi archivistici. Cura la pubblicazione online delle risorse digitali di settore attraverso Archivio Digitale e portali tematici dedicati, svolge attività di formazione e aggiornamento, elabora prodotti didattici nei settori di competenza. Può collaborare con Istituti, italiani e stranieri, interessati all'attività di ricerca nelle materie di competenza e può **svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti Archivistici** e delle Direzione generale per gli archivi.
- **l'art. 18, comma 3, lettera k** del DM n. 46 del 3 febbraio 2022 stabilisce che l'Icar può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione generale archivi.

VISTO

- il Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- il D.P.C.M del 2 dicembre 2021, n.169, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

CONSIDERATO CHE

- l'Archivio di Stato di Vicenza può concedere a soggetti pubblici e privati l'uso di spazi propri per lo svolgimento di eventi e manifestazioni dietro corresponsione di un canone di concessione;
- l'Archivio di Stato di Vicenza può conservare e gestire in deposito, a titolo oneroso, attività di soggetti pubblici;
- l'Archivio di Stato di Vicenza può essere destinatario di risorse ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati che vogliano supportare l'attività di conservazione e valorizzazione dell'importante patrimonio documentario posseduto

TUTTO CIO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

L'ICAR si impegna a svolgere le funzioni di tesoreria per gli introiti spettanti all'Archivio di Stato di Vicenza e da contributi ed erogazioni liberali elargiti da soggetti pubblici e privati a favore dell'Archivio di Stato di Vicenza.

L'ICAR si impegna a rendere noto all'Archivio di Stato di Vicenza il numero del conto di Tesoreria Unica in essere presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e la denominazione dell'Istituto Bancario che esegue il Servizio di Tesoreria e Cassa e il relativo il numero di conto corrente.

L'Archivio di Stato di Vicenza provvederà direttamente a comunicare ai soggetti pubblici e privati interessati nel procedimento il numero del conto di Tesoreria Unica ove eseguire i versamenti per gli importi che dovranno essere introitati dall'ICAR per conto dell'Archivio di Stato di Vicenza.

Nell'emissione del bonifico intestato all'ICAR, tali soggetti dovranno indicare la causale specifica del versamento con l'indicazione che il beneficiario delle somme versate è l'Archivio di Stato di Vicenza.

Articolo 2

L'Archivio di Stato di Vicenza, potrà disporre liberamente delle somme introitate per suo conto dall'ICAR.

L'Archivio di Stato di Vicenza, in qualità di stazione appaltante, curerà, – ai sensi del codice dei contratti pubblici, – l'intera procedura per gli affidamenti, sino al visto di regolare esecuzione e al ricevimento della relativa fattura. Tale fattura dovrà essere intestata all'Archivio di Stato di

Vicenza, e trasmessa all'ICAR in formato elettronico per posta certificata, o mediante il sistema INIT.

L'ICAR provvederà a saldare tali fatture attraverso l'emissione dei relativi ordini di pagamento previa verifica della correttezza amministrativa e contabile relativa alla documentazione inerente alle procedure di affidamento e della documentazione probatoria di ciascun pagamento diverso dall'affidamento di beni, servizi e lavori.

Articolo 3

L'ICAR tratterà una quota pari al 2,5% sull'importo totale dell'incasso ricevuto sul proprio conto di Tesoreria a fronte degli introiti a favore dell'Archivio di Stato di Vicenza, come contributo per il servizio di tesoreria e cassa svolto.

Articolo 4

La presente Convenzione ha la durata di anni due dalla data della sottoscrizione. Al termine del biennio essa potrà essere rinnovata.

Articolo 5

Per tutto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile e della Contabilità di Stato.

Roma – Vicenza, settembre 2023

Per l'Istituto centrale per gli Archivi - ICAR

Dott. ssa Sabrina Mingarelli

Per l'Archivio di Stato di Vicenza

Dott. Fabio Bortoluzzi